



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

N° **13** Reg. delib. **02/07/2020**

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA c.d. NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

Nell'anno **DUEMILAVENTI** addì **DUE** del mese di **LUGLIO**, alle ore **19:30**, in Borghetto Santo Spirito, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica** di **prima** convocazione.

Sono presenti i Sigg.ri:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
CANEPA GIANCARLO	X	
ANGELUCCI LUCA	X	
MORENO ROBERTO	X	
SEVEGA ALESSANDRO	X	
CALCATERRA MARIACARLA	X	
D'ASCENZO ALESSIO	X	
ALLEGRI MASSIMO	X	
BONGIORNI CAROLINA	X	
AMENDOLA ERNESTO	X	
MARITANO GIANCARLO	X	
OLIVA MARIA GRAZIA	X	
VILLA PIER PAOLO		X
GUZZARDI DANIELA	X	
TOTALE	12	1

E' presente altresì l'assessore "*extra consiliare*", ex art. 28 - comma 3 - dello Statuto Comunale, sig.na LO PRESTI CARLA CELESTE.

Assiste alla seduta il Segretario comunale supplente d.ssa **CERISOLA ISABELLA**.

Il dott. **ANGELUCCI LUCA**, nella sua qualità di **CONSIGLIERE ANZIANO**, assume la presidenza e constatato che l'adunanza è in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare in merito all'oggetto.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA c.d. NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

Risulta giustificata l'assenza del cons. VILLA.

Illustra il punto il cons. MORENO, assessore al bilancio e tributi.

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla registrazione audio il cui file, denominato CCBSS 02.07.2020 AUDIO/TRASCRIZIONI - [05:02], effettuato mediante apposita strumentazione, è depositato presso l'ufficio segreteria del consiglio comunale per essere conservato agli atti dell'Ente.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Tributi, dott. Roberto Moreno, relatore;

DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato dichiara l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interesse a proprio carico in relazione all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

VISTI:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate tributarie ed extratributarie;
- l'art. 3 - comma 4° - del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2007 (legge di stabilità per l'anno 2007) , il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ed in particolare l'art. 1 - comma 738 – ha disposto che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

RICHIAMATI pertanto i commi dal 739 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare:

- **il comma 740. Il presupposto dell'imposta** e' il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
- **il comma 744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
- **il comma 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- **il comma 749.** Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- **il comma 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- **il comma 751.** Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per **i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

- **il comma 752.** L'aliquota di base per i **terreni agricoli** e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- **il comma 753.** Per **gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- **il comma 754.** Per **gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753**, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- **il comma 757.** "In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il **prospetto delle aliquote** che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote."

DATO ATTO che ai fini dell'applicazione dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni (comma 741):

1. **per fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;
2. **per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
3. **sono altresì considerate abitazioni principali:**
 - 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
4. **per area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del

fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

5. **per terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

RICHIAMATI:

- **il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento";**
- **comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale dispone che "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:**
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inuscupabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34."
- **comma 747 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che "La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:**
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori."

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato dall'allegato Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il Decreto Ministero Dell'interno del 13 dicembre 2019 il quale differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;

RICHIAMATO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19;

ATTESO che con lo stesso è stato altresì posticipato per gli Enti Locali l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 al 31 luglio 2020;

DATO ATTO che:

1. l'art. 151 – comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedere che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo;
2. l'art. 1 – comma 169 – della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvare

successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

PRESO ATTO pertanto che è consentita, per gli Enti Locali, sino alla data del 31 luglio 2020 l'approvazione delle tariffe e delle aliquote predette nonché l'apporto di modifiche e/o variazioni ai regolamenti comunali disciplinanti le stesse;

VISTO l'art. 1- comma 767 – della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti **hanno effetto per l'anno di riferimento** a condizione che siano pubblicati sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

CONSIDERATO pertanto che a **decorrere dall'anno d'imposta 2020**, per tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, costituisce condizione di efficacia l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento (entro il 14 ottobre) del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTA E RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 20 maggio 2020, esecutiva ai sensi di Legge, ad oggetto "Servizio Tributi. Proposta di deliberazione consigliare. Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della c.d. nuova Imposta Municipale Propria (IMU), di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160."

RICHIESTO parere all'Organo di Revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, giusta nota prot. com.le n. 10681 del 26 maggio 2020;

ACQUISITO pertanto parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, giusta nota prot. com.le n. 11297 del 4 giugno 2020 (allegato b);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta del presente atto dai responsabili dei servizi interessati, rispettivamente, sig. Claudia Bologna e dott.ssa Cristina Riolfo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

DATO ATTO che la presente deliberazione è corredata di n. 2 (due) allegati, rappresentati con le lettere:

- a) Regolamento comunale per l'applicazione della c.d. nuova Imposta Municipale Propria (IMU), di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160
- b) parere dell'Organo di revisione;

i quali si uniscono alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

VISTI:

- il Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni con Legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- la legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Stabilità per l'anno 2020);
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19;

VISTI:

- l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;
- lo Statuto comunale;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 - comma 2° - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 – comma 683 – della legge n. 147/2013;

CON VOTI favorevoli n. 9 (nove) , contrari n. 3 (tre) [consiglieri: MARITANO, OLIVA e GUZZARDI], astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 12 (dodici) presenti e votanti,

DELIBERA

1. **DI RITENERE**, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa e per quanto di competenza, il “Regolamento comunale per l’applicazione della c.d. nuova Imposta Municipale Propria (IMU), di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160” nel testo che si compone di n. 30 (trenta) articoli, il quale si unisce alla presente deliberazione distinguendolo con la **lett. a)**, per formarne parte integrale e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che il regolamento comunale di cui al punto 2 entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020;
4. **DI DARE ATTO** che, con l’entrata in vigore del Regolamento comunale di cui al punto 2, è abrogata **la parte contenente la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)** del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), così come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 6 agosto 2014, esecutiva ai sensi di legge, e ss.mm.ii;
5. **DI DEMANDARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, il Servizio Tributi alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, di cui all’articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 12 (dodici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 12 (dodici) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA c.d. NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 n° 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l'istruttoria predisposta dal servizio Tributi si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudia Bologna
*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005*

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto il servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina RIOLFO
*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005*

Letto, confermato e sottoscritto.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.F.
Luca ANGELUCCI - Consigliere anziano
*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005*

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
Isabella CERISOLA
*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale

IL SEGRETARIO COMUNALE
*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune e che:

☐ la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 in data _____

☐ la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 26

IL SEGRETARIO COMUNALE
*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005*